

# CITIZEN

## MACCHINE ITALIA SRL

### PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CONTRO EPIDEMIA DAL VIRUS SARS-COV-2 (COSIDDETTO "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19

Artt. 17, 28, 271 D.Lgs. 81/08 s.m.i del D.Lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.  
"Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro"

ED.	REV.	Data di REDAZIONE	Redatto		Collaborazione / Condivisione	
			DL	RSPP	MC	RLS
01	01	10/04/2020	FRANCESCO CAVALLERI	LIVIO CORRADO	DOTT. ALBERTO IMBERTI	EROS PAGNONCELLI
	02	24/04/2020				

Cincom  Milano

## Indice

1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
1.2	BIBLIOGRAFIA .....	6
1.3	SCOPO .....	7
2.	ASPETTI GENERALI .....	7
2.1	RISCHIO DI EPIDEMIA .....	7
3.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO EPIDEMICO PER LA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 (COSIDDETTO "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19 .....	9
4.	PROCEDURE AZIENDALI DI CONTENIMENTO PER LO SCENARIO 4 .....	15
	"MOLTO ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO" .....	15
4.1	MISURE ORGANIZZATIVE .....	16
4.1.1.	Riorganizzazione dei processi di lavoro .....	16
4.1.2.	Organizzazione e orario di lavoro .....	17
4.1.3.	Telelavoro / Smart Working .....	17
4.1.4.	Pianificazione delle rinunce nella produzione .....	18
4.2	MISURE INTERNE ALL'AZIENDA .....	18
	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	18
4.2.1.	Informazione e formazione .....	18
4.2.2.	Misure personali non farmacologiche .....	19
4.2.2.1.	Igiene delle mani, misure di igiene personale .....	19
4.2.2.2.	Allontanamento sociale – distanza interpersonale .....	19
4.2.2.3.	Misure fisiche di protezione .....	21
4.2.2.4.	Possibili misure fisiche di protezione: .....	21
4.2.3.	Modalità di ingresso in azienda – dipendenti e fornitori .....	22
4.2.4.	Posta aziendale: .....	23
4.2.5.	Spostamenti e trasferte: .....	23
4.2.6.	Tragitto per andare al lavoro: .....	23
4.2.7.	Igiene dell'ambiente circostante .....	23
4.2.7.1.	Aerazione dei locali/aria condizionata .....	23
4.2.7.2.	Pulizia e sanificazione .....	24
4.3.1.	Comportamento in caso di malattia .....	24
4.3.2.	Soggetti ipersuscettibili – "fragili" e sorveglianza sanitaria .....	24
4.3.3.	Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici .....	26
5.	COMUNICAZIONE .....	27
5.1.	Contenuto delle comunicazioni .....	27
5.2.	Momento della comunicazione .....	27
5.3.	Destinatari delle informazioni .....	27

Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19

### 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”	Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
REGIONE LOMBARDIA ORDINANZA N. 528 DEL 11/04/2020	ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19	RESTRIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' CONSENTITE (COMMERCIO AL DETTAGLIO)
Dpcm 10 aprile 2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)	Chiusura attività produttive fino al 03/05/2020. Parziale modifica dell'elenco delle attività consentite.
REGIONE LOMBARDIA ORDINANZA N. 522 DEL 06/04/2020	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 521 DEL 4 APRILE 2020 RECANTE “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”	ULTERIORI MODIFICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' CONSENTITE (COMMERCIO AL DETTAGLIO)
REGIONE LOMBARDIA ORDINANZA N. 521 DEL 04/04/2020	ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19	OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE PER TUTTI I CITTADINI MODIFICHE ALLE ATTIVITA' CONSENTITE (COMMERCIO AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE)
Dpcm 1 aprile 2020	Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)	Proroga al 13/04 delle disposizioni vigenti

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)	Copertura normativa per futuri ulteriori atti e disposizioni, governative e regionali.
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020	Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020	Integrazione e modifica elenco attività che posso restare operative dopo il 25 marzo
REGIONE LOMBARDIA ORDINANZA N. 517 DEL 23/03/2020	MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 515 DEL 22/03/2020	MODIFICHE INN MATERIA DI MISURAZIONE DELLE TEMPERATURA CORPOREA
REGIONE LOMBARDIA ORDINANZA N. 512 DEL 22/03/2020	ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA:	SOSPENSIONE ATTIVITA' IN PRESENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI SOGGETTI PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MODIFICHE DELL'ORDINANZA N. 514 DEL 21/03/2020
Dpcm 22 marzo 2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)	Cessa il proprio effetto a seguito entrata in vigore DPCM 10/04/2020
Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020	Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. (in corso di pubblicazione in G.U.)	divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020	Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)	Chiusura parchi e giardini pubblici, divieto di svolgere attività sportiva all'aperto, ulteriore chiusura esercizi commerciali, divieto di recarsi in abitazioni diverse da quella principale.
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia	Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020)	Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

Protocollo 14 marzo 2020	Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Indicazioni operative da rispettare all'interno degli ambienti di lavoro
Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020		Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.
Dpcm 11 marzo 2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)	Cessa il proprio effetto a seguito entrata in vigore DPCM 10/04/2020
Dpcm 9 marzo 2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)	Cessa il proprio effetto a seguito entrata in vigore DPCM 10/04/2020
Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14	Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)	Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Potenziamento delle reti assistenziali. Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto.
Dpcm 8 marzo 2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".	Cessa il proprio effetto a seguito entrata in vigore DPCM 10/04/2020

## Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9	Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)	Sospensione e proroga di termini. Misure in materia di lavoro privato e pubblico. Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.45 del 23-2-2020 )	Parzialmente abrogato dal DL 25 marzo 2020 Stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020	Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)	Stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020	Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)	Interdizione del traffico aereo dalla Cina.

### 1.2 BIBLIOGRAFIA

1. INAIL. Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro (INSuLa). 2020 (in press)
2. International Labour Organization. COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. 18 marzo 2020
3. ISS. Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale. 2 aprile 2020
4. ISTAT. Memoria scritta dell'Istituto nazionale di statistica per la 5a Commissione programmazione economica e bilancio del Senato della Repubblica. 25 marzo 2020
5. Occupational Safety and Health Administration (USA). Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19. 2020
6. Prem K, Liu Y, Russell TW, et al. The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study. Lancet Public Health. 25 marzo 2020
7. U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration O\*NET 24.2 Database,
8. World Health Organization. Subject in Focus: Public Health and Social Measures for the COVID-19 Pandemic. Situation Report 72. 1 aprile 2020
9. World Health Organization. Social Stigma associated with COVID-19. 24 febbraio 2020.
10. World Health Organization. Getting your workplace ready for COVID-19 – WHO Guide. 19 marzo 2020
11. Protocollo Integrativo per la Provincia di Bergamo del 20/04/2020.
12. CIRCOLARI ANMA (Associazione nazionale medici d'azienda e competenti)
13. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 - Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 del 23/03/2020
14. Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 - Rapporto ISS COVID-19 • n. 7/2020 del 29/03/2020

### 1.3 SCOPO

Gli elementi, di seguito precisati, non sono funzionali all'attuazione degli adempimenti previsti dal Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI - del D.Lgs. 09/04/2008 n°81;

invece si chiarisce che, la condizione di rischio esposta, pur non avendo origine lavorativa, tuttavia può trovare un ambito di facile diffusione entro gli ambienti di lavoro ed il contesto lavorativo.

A scopo di contrastare efficacemente la diffusione del contagio, e preservare la salute dei propri lavoratori, il datore di lavoro intraprende le misure di prevenzione e protezione di seguito trattate.

Per i gruppi professionali ad alto rischio d'infezione (personale sanitario e personale al servizio dei cittadini) sono indicate misure supplementari non contemplate in questo manuale.

## 2. ASPETTI GENERALI

Il presente documento, che costituisce parte integrante del documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto per dare evidenza, che sono stati organizzati ed attuati gli obblighi imposti dalla vigente normativa nazionale in materia di "RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS SARS COV-2" e ciò anche attraverso:

- la collaborazione dell'RSPP e del Medico Competente;
- la sovrintendenza e il controllo diretto dei responsabili dei reparti, tenuti all'osservanza delle disposizioni del citato decreto, a cui sono riconosciuti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze specifici poteri in materia di coordinamento generale, di controllo e di gestione in conformità all'art.2 comma1 lett.d) ed e) D.Lgs. 81/08.

Con questo documento l'azienda persegue due obiettivi principali molto specifici:

- ridurre al minimo il rischio d'infezione sul posto di lavoro, ossia la trasmissione diretta da persona a persona (attraverso tosse o starnuti) o indiretta tramite il contatto con superfici contaminate;
- preservare il più possibile l'infrastruttura aziendale e garantire le sue funzioni chiave per un periodo previsto di almeno tre mesi in riduzione del personale.

### 2.1 RISCHIO DI EPIDEMIA

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, *Middle East respiratory syndrome*) e la SARS (sindrome respiratoria

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

acuta grave, *Severe acute respiratory syndrome*). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.

Alla fine di febbraio 2020, diversi paesi avevano una trasmissione locale sostenuta, anche in Europa.

Sintomi, periodo di incubazione, gravità: Il sintomo clinico più comunemente riportato, nei casi confermati in laboratorio, è la febbre (88%), seguita da tosse secca (68%), affaticamento (38%), produzione di espettorato (33%), dispnea (19%), mal di gola (14%), mal di testa (14%) e mialgia o artralgia (15%).

Le stime attuali suggeriscono un periodo di incubazione mediano che va da cinque a sei giorni per COVID-19, con un range da 1 a 14 giorni. Nel corso dell'infezione, il virus è stato identificato nei campioni prelevati dalle vie respiratorie 1-2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e può persistere per 7-12 giorni in casi moderati e fino a 2 settimane in casi gravi.

Il rischio di letalità da COVID-19 e le stime sono distorte a causa dei dati incompleti sugli esiti e per la limitazione dei settings ai casi gravi.

Il Coronavirus è identificato come agente biologico del gruppo 4: "un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani presentando un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche", inoltre, se presente in ambiente lavorativo, costituisce un serio rischio per i lavoratori.

Il rischio di epidemia è legato al fatto che, per le sue caratteristiche così eterogenee, "SARS-CoV-2" sfugge alle identificazioni consolidate: è mortale, ma non troppo; fa ammalare le persone, ma non in modi prevedibili e individuabili in modo univoco; sviluppa sintomi lievi, in alcuni casi è asintomatico e questo, ne facilita la propagazione attraverso contatti diretti.



**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

Il modello di valutazione ha l'intento di consentire di mettere in atto le necessarie azioni preventive. In analogia a quanto previsto dal Titolo X del Decreto Legislativo 81 del 9 Aprile 2008, il Datore di Lavoro ha raccolto tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche delle modalità lavorative ed in particolare se esse originano una possibile esposizione all'agente biologico.

I danni principali dovuti all'ambiente e alle attrezzature di lavoro possono derivare dalle operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e special modo dei servizi igienici, condotte dal personale esterno. Si raccomanda l'utilizzo di guanti e abbigliamento protettivo, con particolare attenzione in caso di ferite.

Poiché la sede di lavoro prevede la presenza in contemporanea di più persone in ambienti chiusi o comunque ristretti, è importante considerare i principali agenti patogeni che si possono trasmettere in una normale comunità.

Ulteriori fonti di potenziale pericolo in ambiente di lavoro:

- postazioni di lavoro ravvicinate
- filiera dei processi di lavorazione

### **3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO EPIDEMICO PER LA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 (COSIDDETTO "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19**

#### **Sintomi**

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

*naso che cola*

*mal di testa*

*tosse*

*gola infiammata*

*febbre*

*una sensazione generale di malessere.*

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

**Trasmissione**

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

*la saliva, tossendo e starnutando;*

*contatti diretti personali;*

*le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.*

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera frequenti infezioni anche prima che sviluppino i sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, ma anche quella da contatto indiretto con superfici contaminate, tramite mani alla bocca, al naso o agli occhi.

**Trattamento**

Attualmente non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente con una terapia di supporto che a volte risulta efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti tradizionali è sufficiente a uccidere il virus. Per disinfettare si consigliano disinfettanti contenenti alcol al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

**Prerequisito**

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio Dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio Dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione di testi di legge, di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- interdizione al lavoro di coloro che risiedono nei Comuni attualmente individuati nella cosiddetta "area rossa";
- interdizione al lavoro per coloro per i quali corre l'obbligo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

**Rischio di contagio in ambiente lavorativo**

Secondo la *Fonte INail*, "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" del 21/04/2020, il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Inoltre, nell'ambito delle tipologie di lavoro, che prevedano contatti con soggetti "terzi", alcune determinano, necessariamente, la riattivazione di mobilità di popolazione o persino grandi aggregazioni, il che rappresenta un ulteriore fattore da analizzare.

Inail in collaborazione con ISTAT, sulla base del modello statunitense del Bureau of Labor of Statistics (*fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration*) ha messo a punto la seguente metodologia di valutazione qualitativa.

I fattori del modello sono:

**ESPOSIZIONE**

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);

1 = probabilità medio-bassa;

2 = probabilità media;

3 = probabilità medio-alta;

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

**PROSSIMITÀ**

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

**AGGREGAZIONE**


1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

ATTIVITA' VENDITA, DIREZIONALE, UFFICI, MONTAGGIO PRESSO LA SEDE

- ESPOSIZIONE 1 = probabilità medio-bassa
  - PROSSIMITA' 1 = lavoro con altri ma non in prossimità
  - AGGREGAZIONE 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
- 1 = CLASSE DI RISCHIO BASSO**

ATTIVITA' MONTAGGIO E ASSISTENZA PRESSO I CLIENTI

- ESPOSIZIONE 1 = probabilità medio-bassa
  - PROSSIMITA' 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo
  - AGGREGAZIONE 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente
- 3,45 = CLASSE DI RISCHIO MEDIO**

Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero di occupati (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
<b>A</b>	<b>AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</b>	<b>930.0</b>	<b>BASSO</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>	<b>3957.0</b>	<b>BASSO</b>
	<b>MANUTENTORI</b>		<b>MEDIO-ALTO</b>
<b>D</b>	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA</b>	80.2	<b>BASSO</b>
<b>E</b>	<b>FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO</b>	231.7	<b>BASSO</b>

**CLASSI DI RISCHIO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO DA ATECO 2007**

Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio	SETTORI ATTIVI/SOSPESI DM 25/03 MISE
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	1	BASSO	SOSPESO
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	BASSO	SOSPESO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI	1	BASSO	SOSPESO
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	1	BASSO	Attivo: 32.50; 32.99.1; 32.99.4
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	2	MEDIO-BASSO	ATTIVO (ad esclusione dei codici 33.11.01; 33.11.02; 33.11.03; 33.11.04; 33.11.05; 33.11.07; 33.11.09; 33.12.92; 33.16; 33.17)

**33.20.09 INSTALLAZIONE DI ALTRE MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI**

Le singole realtà aziendali possono mitigare, in modo determinante, il rischio, adottando un'adeguata strategia di prevenzione e opportune procedure, per rispondere alle specifiche complessità.

#### **4. PROCEDURE AZIENDALI DI CONTENIMENTO PER LO SCENARIO 4 “MOLTO ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO”**

In tale scenario, ascrivibile alla nostra zona, nella quale risultano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia, il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

1. Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento.
2. Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del “decalogo” estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo.
3. Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
4. Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se risultasse necessario autorizzare gli ingressi, fornitura agli esterni di mascherina chirurgica.
5. Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.
6. Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
7. Uso di guanti in lattice o nitrile monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / parti di macchina / attrezzature di utilizzo non strettamente personale.
8. Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza).
9. Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni / sale riunioni destinate ad accogliere utenti esterni.
10. Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione”.

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

11. Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici.
12. Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali.
13. Fornitura, ai lavoratori interessati ad attività di front-office, o impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone, di semi-maschera facciale filtranti di categoria FFP2 o FFP3. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto. All'interno dell'opuscolo viene indicato che la maschera va sostituita, al minimo, alla fine di ogni turno / giornata di lavoro.
14. Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.
15. Sospensione dell'attività, se necessario in ottemperanza alla normativa vigente.

**4.1 MISURE ORGANIZZATIVE**

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi.

**4.1.1. Riorganizzazione dei processi di lavoro**

In linea di principio, l'organizzazione deve discostarsi il meno possibile dall'organizzazione usuale. Poiché bisogna attendersi un'elevata percentuale di assenze, i compiti indispensabili per garantire il funzionamento dell'azienda e gli schemi di sostituzione devono essere accuratamente regolati. L'azienda cercherà di tenere conto anche della situazione familiare dei collaboratori e dei possibili obblighi di assistenza che ne possono derivare (p. es. cura di familiari malati, custodia di figli in età prescolastica e scolastica stante la chiusura di asili o scuole ecc.).

Per esempio, possono essere adottate le seguenti misure:

- garanzia delle sostituzioni (soprattutto per le funzioni chiave e per i collaboratori ad alto rischio di assenza, per esempio a causa di malattia o di cura di familiari);
- rinuncia alle attività non urgenti e non assolutamente necessarie;



**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

- compensazione delle assenze dal lavoro: aumento del grado di occupazione, sospensione delle ferie;
- trasferimento di personale, reclutamento di personale supplementare, ad esempio collaboratori a tempo parziale;
- allestimento di numeri di accesso/di accesso remoto alla rete informatica dell'azienda;
- allestimento di linee telefoniche (numeri gratuiti) per i contatti con i collaboratori, i clienti e i fornitori.

**4.1.2. Organizzazione e orario di lavoro**

Al fine di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l'articolazione dell'orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando anche la necessità di trasferte. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e il rischio di assembramenti all'entrata e all'uscita, grazie all'adozione di flessibilità di orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico.

Ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata un'analisi dei processi, con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza.

**4.1.3. Telelavoro / Smart Working**

Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si confermano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. Si tratta di una modalità che si è rivelata efficace, ha permesso la continuità dei processi lavorativi e ha contribuito, in maniera sostanziale, al contenimento dell'epidemia.

L'azienda si è attivata al fine di predisporre e verificare i presupposti tecnici, necessari per la prosecuzione del telelavoro; stabilirà gli orari di lavoro a garantire la reperibilità dei collaboratori. Consapevole che il lavoro svolto da casa necessita di un coordinamento particolare, fornisce assistenza nell'uso di apparecchiature, software e degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari. Inoltre, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori, che si sentono in isolamento e a quelli che, contestualmente, hanno necessità di accudire i figli.

E' stata consegnata ai lavoratori la specifica informativa relativa allo Smart Work.

#### **4.1.4. Pianificazione delle rinunce nella produzione**

Nel perdurare della pandemia, anche la riduzione del personale disponibile, limita la produttività di un'azienda, oltre che, la sospensione di alcune attività, da parte delle Pubbliche Autorità preposte in modo diretto o tramite azioni nei confronti di clienti e fornitori; occorre quindi decidere per tempo a quali servizi, processi e funzioni si può semmai rinunciare temporaneamente.

A tal fine è utile analizzare gli scenari all'interno di un Piano di continuità Operativa.

## **4.2 MISURE INTERNE ALL'AZIENDA**

### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., sono state adottate misure di carattere generale e specifico privilegiando misure di prevenzione primaria.

È stato adottato il Protocollo operativo concordato tra Rappresentanze Datoriali e Rappresentanze Sindacali, e lo stesso è stato condiviso con il Medico Competente. Il presente documento ne rappresenta l'esplicitazione e lo sviluppo.

Lo stesso è stato aggiornato al supplemento del 24/04/2020 e integrato per gli aspetti di Rischio di contagio per i lavoratori che opereranno in esterno e per i lavoratori che utilizzano in comune coi colleghi attrezzature di lavoro e auto aziendali; inoltre si integrano tutti i contenuti della presente Appendice con gli aggiornamenti del Protocollo del 24/04/2020 e con le linee guida Inail del 20/04/2020.

L'adozione del Protocollo avviene attraverso la distribuzione delle istruzioni operative per i lavoratori, distinte in 4 allegati, e di seguito descritte.

#### **4.2.1. Informazione e formazione**

È imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, contestualizzata allo specifico ambito lavorativo, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate, cui il personale deve attenersi, e valorizzando la consapevolezza del rischio, che vede, come prevenzione intrinseca, il distanziamento sociale nei comportamenti;

Le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

**4.2.2. Misure personali non farmacologiche**

- igiene delle mani, misure di igiene personale
- allontanamento sociale
- disinfezione
- misure fisiche di protezione in caso di aumento del rischio d'infezione.

**4.2.2.1. Igiene delle mani, misure di igiene personale**

Le misure di igiene contribuiscono a rallentare la diffusione degli agenti patogeni. Le principali misure di igiene personale sono le seguenti:

- lavarsi regolarmente e accuratamente le mani con acqua e sapone, (scheda informativa 4);
- non toccare bocca, naso o occhi né propri né di altre persone
- disinfezione delle mani con un disinfettante, (scheda informativa 5)
- lavarsi le mani dopo aver tossito, starnutito o essersi soffiati il naso;
- se possibile, starnutire o tossire in un fazzoletto di carta o semmai nella piega del gomito;
- usare fazzoletti di carta usa e getta, da smaltire nella spazzatura dopo l'uso.

In linea di massima è sufficiente lavarsi spesso le mani con il sapone. L'impiego di un disinfettante per le mani nelle aziende può però essere utile quando le possibilità di lavarsi le mani sono limitate.

L'azienda ha provveduto ad installare appositi dispensatori in luoghi strategici e ad istruire adeguatamente i propri dipendenti sull'impiego corretto di tali prodotti (allegato 1). Le informazioni sono pubblicizzate mediante l'affissione in più punti di poster e locandine.

**4.2.2.2. Allontanamento sociale – distanza interpersonale**

Adottando misure di allontanamento sociale, volte ad aumentare la distanza interpersonale, è possibile ridurre la probabilità che l'agente patogeno si trasmetta da persona a persona. Si tratta in particolare di:

- restare a casa se si manifestano sintomi di influenza (febbre superiore ai 37.5 °c e tosse, mal di gola o disturbi respiratori);

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

- non stringersi la mano per salutarsi;
- mantenere una distanza di almeno 1 m con l'altra persona;
- evitare gli assembramenti di persone

In azienda vengono adottate le seguenti misure:

**Contatti interpersonali:**

- ridurre le visite e la comunicazione sociale; preferire la posta elettronica, il telefono, le videoconferenze;
- evitare i viaggi e i colloqui non strettamente indispensabili e disdire incontri, workshop, corsi di perfezionamento ecc.;
- rinunciare alle strette di mano.

**Colloqui indispensabili con altre persone:**

- Non sono consentite le riunioni in presenza.

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;

- limitare il più possibile la durata del colloquio;
- scegliere un locale grande e mantenere una distanza di almeno 1 m tra i partecipanti al colloquio;
- evitare i contatti diretti e le strette di mano;
- se possibile, svolgere il colloquio all'aperto.

**Assembramenti di persone sul posto di lavoro:**

- sospendere gli orari fissi di entrata e di uscita dal lavoro;
- se possibile, organizzare i turni in modo da evitare sovrapposizioni;
- rinunciare a eventi comuni;
- L'accesso agli spazi comuni chiusi, spogliatoi, locale per il consumo pasti, aree ristoro e distributori di bevande:

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

- deve essere effettuato in modo da evitare compresenza di un numero elevato di persone e mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- La permanenza deve essere limitata al tempo minimo necessario.
- Deve essere mantenuta la ventilazione continua dei locali.
- Dove predisposto, è necessario seguire il percorso di entrata e di uscita agli spazi comuni.
- L'azienda garantisce la pulizia e la sanificazione periodica.

**4.2.2.3. Misure fisiche di protezione**

Adottando misure fisiche di protezione è possibile ridurre il rischio d'infezione per i collaboratori ad alto rischio infettivo; il datore di lavoro definisce quali collaboratori devono adottare questi provvedimenti.

Le persone con funzioni ad alto rischio infettivo sono ad esempio:

- personale di pulizia;
- personale addetto allo smaltimento dei rifiuti.

Anche se applicate in modo appropriato, le misure fisiche non garantiscono una protezione totale. I collaboratori devono essere adeguatamente istruiti sull'applicazione corretta di misure di protezione supplementari. Inoltre, il materiale di protezione va smaltito in modo da evitare la contaminazione dell'ambiente circostante e da non creare un ulteriore pericolo per il personale di pulizia.

**4.2.2.4. Possibili misure fisiche di protezione:**

Sono state mappate tutte le attività, prevedendo per tutti i lavoratori, che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

- Le mascherine igieniche (mascherine chirurgiche di tipo II o IIR) hanno un'efficacia protettiva tendenzialmente bassa per chi le indossa. Servono soprattutto a proteggere le altre persone (effetto protettivo collettivo). Pertanto, l'impiego di una mascherina igienica è da considerare opportuno nei luoghi in cui non è possibile evitare un elevato pericolo di diffusione del virus dell'influenza, come in caso di presenza di più persone o di contatto con i clienti. Le situazioni in cui occorre indossare mascherine igieniche potranno essere definite precisamente soltanto una volta che l'agente pandemico e le sue caratteristiche specifiche di trasmissione saranno noti in tutte le loro specificità.

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

- Le mascherine protettive sono utili ed efficaci soltanto se vengono impiegate in modo corretto e osservando anche le altre misure di igiene raccomandate, in particolare il lavaggio delle mani. Per informazioni sull'impiego corretto delle mascherine igieniche si vedano gli allegati.
- Le mascherine di protezione respiratoria (tipo FFP2 / FFP3) servono innanzitutto a proteggere da infezioni chi le indossa.
- Guanti sanitari monouso ed occhiali protettivi per le persone ad elevato rischio di esposizione. L'uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio.

L'Istituto superiore di sanità (Iss) ci fornisce le indicazioni per un utilizzo corretto dei GUANTI:

- non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 40-60 secondi;
- devono essere cambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non devono venire a contatto con bocca naso e occhi (i tabagisti tolgano i guanti e igienizzino le mani prima e dopo il fumare);
- devono essere eliminati al termine dell'uso;
- non devono essere riutilizzati.

**4.2.3. Modalità di ingresso in azienda – dipendenti e fornitori**

- Tutto il personale è tenuto a eseguire a casa la misurazione della temperatura corporea con un termometro domestico. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, è necessario rimanere a casa.
- **Il personale, sia interno che esterno, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.**

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

- È precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
- I fornitori esterni devono ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

reparti/uffici coinvolti durante le fasi di ingresso, transito e uscita.

- Si stabilisce che gli autisti dei mezzi di trasporto debbano rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- In questo frangente non si autorizzano operazioni di carico e scarico congiunte tra autisti esterni e nostri magazzinieri, che non prevedano la distanza di sicurezza di almeno un metro.
- Per fornitori / trasportatori e/o altro personale esterno viene vietato l'utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente.

**4.2.4. Posta aziendale:**

- Provvedere affinché la posta in entrata sia distribuita da un addetto appositamente designato (occorre nominare anche un sostituto) e non venga ritirata da diverse persone in un luogo centrale.
- Lasciare la posta in uscita in un luogo designato senza contatto con le persone.

**4.2.5. Spostamenti e trasferte:**

- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile.

**4.2.6. Tragitto per andare al lavoro:**

- Rispettare le raccomandazioni comportamentali emanate dalle autorità e dalle aziende di trasporto.
- Tenere conto di eventuali problemi di trasporto nel tragitto per andare al lavoro, a causa di limitazioni del servizio dei trasporti pubblici o di un aumento del traffico privato.
- Se possibile, andare al lavoro a piedi o in bicicletta.

**4.2.7. Igiene dell'ambiente circostante****4.2.7.1. Aerazione dei locali/aria condizionata**

I locali devono essere arieggiati a intervalli regolari aprendo sia le finestre sia le porte.

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

In caso di pandemia non è necessario spegnere gli impianti di aerazione. E' fondamentale provvedere alla sanificazione degli impianti aeraulici.

**4.2.7.2. Pulizia e sanificazione**

L'azienda assicura la frequente pulizia ordinaria e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

La pulizia ordinaria è effettuata con detersivi per le superfici e i pavimenti lavabili, non è necessario disinfettare. Si procede a incrementare la frequenza.

Gli oggetti e le superfici che vengono toccati spesso (corrimano, maniglie, interruttori, tastiere, mouse, schermi e telefoni) vanno individuati e puliti con maggiore frequenza, con adeguati detersivi.

L'approfondimento sui concetti di profilassi è presentato nell'Allegato 3.

**4.3.1. Comportamento in caso di malattia**

Occorre osservare le raccomandazioni e le disposizioni delle autorità:

- alla comparsa di sintomi influenzali restare a casa o lasciare al più presto il posto di lavoro per evitare di diffondere ulteriormente la malattia. Prendere contatto con il medico di famiglia o con l'azienda sanitaria territoriale. La malattia va curata a casa fino alla guarigione. il rientro al lavoro può avvenire al più presto dopo certificazione di guarigione del medico.
- Seguire le misure di igiene personale descritte sopra (igiene mani e persona).

**4.3.2. Soggetti ipersuscettibili – “fragili” e sorveglianza sanitaria**


*(Art. 3 DPCM 08/03/2020)*

I dipendenti con particolari “fragilità” perché portatori di patologie attuali o pregresse (patologie croniche, multi-morbilità, stati di immunodepressione, etc.), che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da Coronavirus, sono considerati “soggetti ipersuscettibili”.

Chi si consideri in situazioni di particolare fragilità, deve farsi parte attiva nel segnalare tale stato al proprio MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG), che provvederà alla prescrizione della condizione di malattia.

Se il MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) non prescrive il congedo, il Lavoratore può contattare il MEDICO COMPETENTE (MC) dando consenso per le azioni successive.





In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, egli va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori, dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c.2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

**4.3.3. Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici**

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.

Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi.

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria;

l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le

**Appendice al DVR: Protezione della popolazione negli ambienti di lavoro contro l'epidemia da Covid-19**

indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l'indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell'attuale contesto di emergenza sanitaria.

**5. COMUNICAZIONE**

In caso di pandemia occorre provvedere affinché: sia fatta chiarezza sulla situazione;

- i collaboratori siano tranquillizzati; sia evitata la diffusione di voci infondate;
- si rafforzi la fiducia nelle autorità e nei soccorritori;
- sia promossa la solidarietà.

**5.1. Contenuto delle comunicazioni**

I collaboratori devono essere informati:

- sulla situazione attuale e sulle conseguenze della pandemia;
- sulle misure concernenti il diritto del personale;
- sulla gestione delle assenze dovute a malattia, assistenza dei figli o cura di familiari;
- sulle misure valide per il comportamento personale e i processi aziendali;
- su competenze e persone di riferimento all'interno e all'esterno dell'azienda;
- sulla distribuzione del materiale di protezione, come mascherine o materiale igienico.

I clienti e i fornitori di un'azienda vanno informati sulla situazione e sui cambiamenti, per esempio per quel che riguarda gli ordini, le consegne e le istruzioni per accedere ai propri luoghi di lavoro.

**5.2. Momento della comunicazione**

Spetta alla direzione dell'azienda decidere quando informare il personale sui preparativi in vista di una possibile pandemia. Tuttavia, è opportuno informare tempestivamente i collaboratori sulla pianificazione e le misure di protezione.

**5.3. Destinatari delle informazioni**

Tutti i dipendenti e i loro familiari, i clienti, i fornitori e le autorità.